



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
TERAMO

**GUIDA OPERATIVA**

**LA**

**RIFORMA DEL  
DIRITTO  
SOCIETARIO**

i nuovi adempimenti pubblicitari

a cura dell'Ufficio del Registro delle Imprese

## **Presentazione**

*Con la presente dispensa, il personale dell'Ufficio Registro delle Imprese di Teramo, ha inteso sintetizzare gli aspetti salienti della riforma che incidono, in modo precipuo, sulle parti riservate alla pubblicità degli atti societari.*

*Trattasi, in particolare, di un memorandum che può tornare utile all'operatore del diritto che, oltre a dover risolvere le numerose problematiche che scaturiscono dalla riforma inerenti i singoli modelli societari, dovrà tener conto, altresì, di come la novella si riverbera sul regime pubblicitario amministrato dal Registro delle Imprese.*

*Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che, sotto la guida del responsabile dell'Ufficio, Rag. Maria Pia Torrieri, anche in questa occasione, hanno dimostrato competenza, professionalità e spirito di abnegazione, ponendo a disposizione dei tecnici uno strumento che, soprattutto nella prima fase di attuazione della riforma, darà un impulso sinergico al rapporto con l'utenza.*

*E' appena iniziata la sfida della trasmissione telematica degli atti, ma il personale del Registro delle Imprese si vede già coinvolto in una nuova competizione che lo vedrà brillante protagonista; siamo convinti che, anche in questo caso, ne uscirà vincitore.*

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

*(Dott. Giampiero Sardi)*

# INDICE

---

## **Pagina 1:**

- Le date della riforma del diritto societario pubblicato nella G.U. n. 17 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
- Le cifre della riforma: società iscritte alla data del 31 ottobre 2003
- Società di capitali esistenti al 1° gennaio 2004 (art. 223-bis d.att.)

---

## **Pagina 2:**

- Società cooperative esistenti al 1° gennaio 2004 (art. 223-duodecies d.att.)
- Dal 1° gennaio 2004

---

## **LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA SUL REGIME DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

---

## **Pagina 4:**

### **Costituzione delle società**

- Termini
- Soggetti obbligati
- L'atto costitutivo

---

## **Pagina 5:**

- Efficacia dell'iscrizione

### **Patti parasociali**

- Pubblicità
- Esecuzione della pubblicità

---

## **Pagina 6:**

- Le deliberazioni modificative dello statuto
- Assunzione di partecipazioni
- Deposito del bilancio d'esercizio
- Scioglimento delle società

---

## **Pagina 7:**

- Società in liquidazione
- Revoca della liquidazione
- Cancellazione delle Società

---

## **Pagina 8:**

- La costituzione di patrimoni destinati nelle S.p.A.
- La cessazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare
- Il finanziamento destinato ad uno specifico affare

---

## **Pagina 9:**

- Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società

---

## **S.P.A. UNIPERSONALE**

---

## **Pagina 11:**

- Pubblicità
- Mancata osservanza della pubblicità
- Obbligati alla comunicazione
- Non soggetti a pubblicità
- Termine per la presentazione
- Comunicazioni per le non quotate

---

## **LE QUOTE NELLE S.R.L.**

---

## **Pagina 13:**

- La cessione plurima
- Espropriazione della partecipazione
- Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

**Le date della riforma del diritto societario pubblicato nella G.U. n. 17 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.**

- 1° gennaio 2004:**  
entrata in vigore della riforma del diritto societario;
- 30 settembre 2004:**  
termine adeguamento statuti società di capitali;
- 31 dicembre 2004:**  
termine adeguamento statuti società cooperative.

**Le cifre della riforma: società iscritte alla data del 31 ottobre 2003**

	attive + inattive	in liquidazione
S.p.A.	147	17
S.A.p.A.	-	-
S.R.L.	3194	330
S.R.L. Unipers.	206	4
Cooperative	469	94
Consortili p.A.	-	-
Consortili a.r.l.	19	5

**Società di capitali esistenti al 1° gennaio 2004 (art. 223-bis d. att.)**

**devono** adeguare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili entro il **30 settembre 2004**

A tal proposito occorre osservare che:

- fino al 30 settembre 2004 le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni inderogabili del decreto;
- il mancato adeguamento non viene direttamente sanzionato, però costituisce causa di scioglimento;
- l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto può essere deliberato dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci.

Le società che si costituiscono e quelle che modificano il loro statuto entro il 31 dicembre 2003 **possono** adottare clausole conformi alla riforma.

Tali clausole avranno efficacia soltanto successivamente al 1° gennaio 2004 depositando al Registro Imprese lo statuto nella sua nuova versione.

Le S.p.A con capitale sociale inferiore a • 120.000,00 **possono** conservare la loro forma giuridica fino alla scadenza prevista dallo statuto.

**Società cooperative esistenti al 1° gennaio 2004 (art. 223-duodecies d.att.)**

- devono adeguare gli statuti alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2004;
- le deliberazioni possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti;
- fino al 31 dicembre 2004 conservano efficacia le disposizioni preesistenti.

**Dal 1° gennaio 2004**

**Non possono essere iscritte** nel Registro delle Imprese (art. 223-bis, comma 5):

- Società di capitali;
- Società cooperative

regolate da atto costitutivo e da statuto non conformi al d.lgs. n. 6/03.

Si applica in tale caso l'art. 2331, c. 4, nel quale si definisce la perdita di efficacia dell'atto costitutivo quando non iscritto nel termine di 90 giorni dalla stipulazione.

**Le novità introdotte  
dalla riforma sul regime di  
pubblicità degli atti  
nel Registro delle Imprese**

## COSTITUZIONE della SOCIETA'

### Termini

I nuovi termini per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto costitutivo:

- società di capitali       **20** giorni (art. 2330)
- società cooperative       **10** giorni (art. 2523)

Tali termini decorrono dalla stipulazione del contratto o atto costitutivo, ovvero, ai sensi dell'art. 223-quater d.att.), dalla consegna al Notaio dell'autorizzazione di cui agli artt. 2339, n.3 e 2436, c. 2.

### Soggetti obbligati

Soggetti obbligati al deposito e alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese sono:

- Notaio rogante
- Amministratori

Trascorsi inutilmente i termini previsti, potrà provvedervi direttamente ciascun socio, a spese della società.

### L'atto costitutivo

Deve essere indicato il **Comune** nel quale è posta la **sede legale**.

Nella richiesta di iscrizione **occorrerà precisare l'indirizzo specifico** della sede legale, comprensivo della via e del numero civico (stessa cosa vale per le eventuali sedi secondarie).

**E' necessario precisare in modo analitico le specifiche attività economiche che la società si propone di svolgere.**

- Occorre dichiarare il **sistema di amministrazione adottato** (tradizionale, dualistico o monistico).
- La durata della società potrà essere fissata anche a tempo indeterminato.  
Se è costituita a tempo indeterminato occorre fissare il periodo di tempo, comunque non superiore all'anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
- In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto prevale quest'ultimo.

**Efficacia dell'iscrizione**

- L'iscrizione della società nel Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva, con conseguente acquisto della personalità giuridica.
- Alla mancata iscrizione la riforma attribuisce efficacia risolutoria, stabilendosi che, qualora entro **90 giorni** dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste, l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme depositate sono restituite ai soci e **l'atto costitutivo perde efficacia** (art. 2331, c. 4).

## PATTI PARASOCIALI

**Pubblicità**

Sono soggetti a pubblicità quei patti:

- che abbiano il contenuto indicato dall'art. 2341-bis, comma 1;
- che siano relativi a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2341-ter), le c.d. "società aperte";
- alle società quotate si continua ad applicare l'art. 122 del T.U. sull'intermediazione finanziaria.

**Esecuzione della pubblicità**

Quanto alle modalità per l'esecuzione della pubblicità, è previsto che:

- a) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di **ogni assemblea**;
- b) la dichiarazione deve essere **trascritta nel verbale**;
- c) il verbale deve essere **depositato** presso il Registro delle Imprese.

**Le deliberazioni modificative dello statuto**

- Il Notaio che verbalizza deve verificare le condizioni di legge per l'iscrizione. Se queste sussistono, il Notaio chiede l'iscrizione nel Registro imprese.

Il termine è di 30 gg.

- Se il Notaio ritiene non adempite le condizioni di legge, deve darne comunicazione agli amministratori tempestivamente, o comunque entro 30 gg.

Gli amministratori, nei 30 gg. successivi, possono:

- a) convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;
- b) ricorrere al Tribunale per chiedere l'omologa.

Trascorso inutilmente tale termine la deliberazione diventa inefficace.

**Deposito del bilancio d'esercizio**

- L'art. 2364 c.c. indica in 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio i termini previsti per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (non più 4 o 6 mesi);

- il rinvio è ammesso, oltre che per le società tenute al consolidato, **"quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"**; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione (art. 2428) le ragioni della dilazione;

- l'art. 2435 stabilisce il **termine** per il **deposito** del bilancio nel R.I. entro **30 gg. dall'approvazione**.

**Assunzione di partecipazioni**

- L'art. 2361, c.2, prevede la possibilità che una società di capitali possa essere socia di una società di persone, assumendo la responsabilità illimitata, purché ciò avvenga con delibera dell'assemblea e risulti nella nota integrativa del bilancio di esercizio;

- se una società di persone (Snc o Sas) è interamente posseduta da società di capitali, l'art. 111-duodecies d.att. impone loro di redigere il bilancio d'esercizio con le regole previste per le Spa.;

- le Spa devono redigere e **pubblicare** il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del d.lgs n. 127/91, in presenza dei presupposti ivi previsti.

**Scioglimento delle società**

**La riforma modifica gli effetti pubblicitari:**

- **Dal 1° gennaio 2004** gli effetti dello scioglimento si determinano dalla data di iscrizione nel R.I. della dichiarazione degli amministratori che ha accertato l'esistenza di una delle cause

indicate dai n. 1 a 5 dell'art. 2484, c.1, ovvero dalla data di iscrizione della deliberazione assembleare per il n. 6 (scioglimento volontario);

- se le cause di scioglimento sono accertate dal Tribunale, su istanza dei soci, amministratori o sindaci, il decreto produce effetti dall'iscrizione nel Registro Imprese (art. 2485, comma 2);
- se gli amministratori, accertata la causa di scioglimento, **omettono** o **ritardano** l'adempimento, essi rispondono personalmente e solidalmente dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

### **Società in liquidazione**

- **dal 1° gennaio 2004** la dicitura "in liquidazione" deve anche comparire obbligatoriamente nella denominazione (art. 2487-bis, comma 2);
- le società di capitali e le società cooperative già poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo la normativa precedente (art. 218 e 223 –noviesdecies);
- le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004 sono regolate dalla nuova disciplina.

### **Revoca della liquidazione**

L'art.2487-ter del c.c. prevede le condizioni per la revoca:

- l'eliminazione delle cause di scioglimento;
- una deliberazione assembleare adottata con le maggioranze qualificate di cui al c. 5 dell'art. 2369;
- l'iscrizione della deliberazione nel R.I. con le modalità dell'art. 2436.

**La revoca avrà effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel R.I. salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il loro pagamento.**

### **Cancellazione delle società**

L'art. 2495, comma 2 sancisce che la cancellazione dal Registro Imprese ha effetto "estintivo" della società.

- Le società in liquidazione sono tenute a redigere il bilancio d'esercizio ed a depositarlo nel R.I. per tutto il periodo della fase di liquidazione (art. 2490);
- qualora per oltre tre anni consecutivi esso non venga depositato, la società è cancellata d'ufficio dal R.I., con effetto estintivo della cancellazione presentata su istanza dei liquidatori.

**La costituzione di patrimoni destinati nelle S.p.A.**

L'art. 2447-bis, c.1, lett. a del c.c. prevede che "la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare", purché:

- non siano superiori complessivamente al 10% del patrimonio netto;
- non siano costituiti per attività riservate in base a leggi speciali.

Per la costituzione occorre (salvo diversa previsione statutaria):

- una deliberazione del c.d.a. o del c.d.g. adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 2447-ter, u.c.);
- il deposito per l'iscrizione nel R.I. a norma dell'art. 2436 (art. 2447-quater);
- nei 2 mesi successivi all'iscrizione nel R.I. i creditori sociali anteriori possono fare opposizione;
- trascorsi i 2 mesi senza opposizione, la deliberazione diventa efficace (art. 2447-quinquies).

**La cessazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare**

Occorre darne pubblicità quando:

- l'affare è stato realizzato;
- lo stesso è divenuto impossibile;
- si è verificata altra causa di cessazione della destinazione prevista dalla deliberazione costitutiva.

Obbligata la redazione di un **rendiconto finale**, da **depositare al Registro delle Imprese**, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile (art. 2447-novies, comma 1).

**Il finanziamento destinato ad uno specifico affare**

L'art. 2447-decies prevede anche per questa fattispecie un onere pubblicitario.

Perché, infatti, i proventi dell'affare possano diventare patrimonio separato da quello della società occorre:

- che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione nel Registro imprese;
- che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare, tenendoli separati dal restante patrimonio della società.

Occorre inoltre ricordare che, per ogni categoria di strumenti finanziari, l'assemblea speciale dei possessori deve provvedere alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune, con funzione di controllo sull'andamento dell'affare.

Di questa nomina o revoca deve darsi pubblicità nel R.I., così come avviene per il rappresentante comune degli obbligazionisti, in base all'esplicito rinvio operato dall'u.c. dell'art. 2447-octies.

**Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società**

La riforma ha imposto, con l'art. 2497 bis, la esteriorizzazione del rapporto di gruppo esistente fra più società.

- Nel primo comma si prescrive che la società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento debba fornire indicazioni negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante **iscrizione** - a cura degli amministratori - **presso l'apposita sezione del R.I.;**
- nel secondo comma viene istituita l'apposita nuova sezione del Registro Imprese, nella quale devono essere indicati **"i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle (società) che vi sono soggette"**.

La mancata iscrizione, così come la mancata cancellazione, espone gli amministratori alla responsabilità per i danni cagionati ai soci ed ai terzi.

## S.p.A. unipersonale

La riforma introduce e disciplina la costituzione di ***S.p.A. unipersonali***

La S.p.A. potrà pertanto essere costituita, oltre che per contratto,

***anche per atto unilaterale.***

In questo caso i conferimenti in denaro

***dovranno essere interamente versati***

<b>Pubblicità</b>	<p>Dal 1° gennaio 2004 (art. 2362) occorrerà dare pubblicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'esistenza dell'unico azionista o della variazione della persona dello stesso;</li> <li>- della costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci.</li> </ul>
<b>Obbligati alla comunicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli amministratori;</li> <li>- il socio unico o colui che cessa di essere tale può provvedere a tale comunicazione.</li> </ul>
<b>Termine per la presentazione</b>	<p>Il termine per presentare le domande al R.I. per tutte queste dichiarazioni è di <b>30 giorni</b> dalla loro iscrizione nel libro dei soci.</p>
<b>Mancata osservanza della pubblicità</b>	<p>La mancata osservanza della pubblicità comporta l'assunzione della responsabilità illimitata per il socio unico.</p>
<b>Non soggetti a pubblicità</b>	<p>Anche a seguito della riforma rimane non soggetto a pubblicità nel Registro delle Imprese il trasferimento delle azioni (art. 2355).</p>
<b>Comunicazioni per le non quotate</b>	<p>L'unica pubblicità è, per le non quotate, la comunicazione annuale dell'elenco soci alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci nel corso dei 12 mesi.</p>

## **Le quote nelle S.r.l.**

Le novità riguardanti il Registro Imprese sono:

- *la cessione plurima di quote***
- *l'espropriazione della partecipazione***
- *il pegno, l'usufrutto e il sequestro di quote***

**Le quote nelle S.r.l.:  
la cessione plurima**

Gli artt. 2469 e 2470 c.c. prevedono:

- Il trasferimento di quote è produttivo di effetti **nei confronti della società** solo dal momento in cui è iscritto nel libro soci;
- l'atto di trasferimento deve essere autenticato nelle firme dal Notaio e depositato a sua cura entro 30 gg. nel R.I.;
- successivamente il trasferimento deve essere annotato dall'amministratore nel libro soci a richiesta dell'alienante o dell'acquirente, esibendo il titolo idoneo e dimostrando l'esecuzione della formalità pubblicitaria;
- nel caso di conflitto fra più acquirenti è preferito colui che per primo avrà effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle imprese, anche se il suo titolo è posteriore (art. 470 , comma 3);
- la buona fede deve concretarsi (art. 1147 c.c.) nell'ignoranza di ledere il diritto altrui e deve sussistere al momento dell'acquisto.

**Espropriazione della  
partecipazione**

I creditori del socio possono espropriare la quota.

L'art. 2471 c.c. ne indica il procedimento, stabilendo che il pignoramento si esegue mediante:

- notificazione al debitore ed alla società;
- successiva iscrizione nel Registro Imprese;
- annotazione nel libro soci eseguita dagli amministratori.

**Pegno, usufrutto e  
sequestro della  
partecipazione**

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2471, si applicano le disposizioni dell'art. 2352 (diritto di voto spettante al creditore pignoratizio, all'usufruttuario, o al custode)